

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2803

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MUSELLA, POLIDORI, VERSACE

Istituzione dell'albo degli acconciatori professionali

Presentata il 26 novembre 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende porre in rilievo e riconoscere la qualità professionale degli acconciatori nonché garantire il cliente rispetto ai servizi prestati dagli stessi professionisti.

L'acconciatore ricopre, oggi, un ruolo fondamentale per la salute dei clienti poiché, rientrando nelle sue attività non solo la prestazione di trattamenti tricologici complementari, ma anche l'utilizzo di prodotti cosmetici, definiti ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, ai fini della colorazione e della decolorazione dei capelli, egli deve possedere adeguate conoscenze tecniche, assicurate tramite un adeguato livello di formazione e un aggiornamento continuo.

Da tale esigenza discende la necessità, non più procrastinabile, di istituire un albo degli acconciatori professionali, che garantisca la formazione e la preparazione professionali dei soggetti iscritti a esso.

L'iscrizione all'albo, inoltre, dà ai clienti la garanzia che gli acconciatori sono in possesso dei necessari requisiti, quali il superamento dell'esame tecnico-pratico previsto dall'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174, la frequenza di appositi corsi di formazione e l'esercizio della professione per un determinato periodo di tempo.

L'istituzione dell'albo permette, dunque, una scelta consapevole da parte del cliente e garantisce al titolare dell'impresa di assumere soggetti qualificati ai sensi della legislazione vigente.

L'iscrizione all'albo non costituisce una condizione per lo svolgimento della professione di acconciatore, ma rappresenta un elemento di riconoscimento e di affidabilità su cui fondare l'attività professionale.

La previsione di un adeguato sistema di aggiornamento, inoltre, risponde non solo alle nuove esigenze evolutive e operative del settore ma anche alle richieste dei clienti di avere a disposizione un'of-

ferta di qualità sempre più alta. Pertanto, è stato disposto l'obbligo di frequenza di corsi di aggiornamento, pena la cancellazione dall'albo.

Tenuto conto della rilevanza dell'attività di acconciatore, si auspicano un esame e un'approvazione in tempi rapidi della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell'albo degli acconciatori professionali)

1. Ai fini di promuovere e di accrescere la qualità dei servizi offerti ai clienti, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, l'albo degli acconciatori professionali, di seguito denominato « albo ».

2. All'albo sono iscritti, su loro richiesta, gli acconciatori in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2.

3. L'albo è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, in una pagina dedicata e facilmente accessibile al pubblico.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di formazione e di tenuta dell'albo.

5. Il decreto di cui al comma 4 del presente articolo stabilisce, altresì, le modalità relative alla presentazione della domanda di iscrizione all'albo, allo svolgimento periodico dei corsi di aggiornamento di cui all'articolo 3 e all'accesso a essi, nonché le modalità di accreditamento presso le regioni ai fini di cui al citato articolo 3, comma 2, e di controllo del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

6. Il Ministero dello sviluppo economico provvede all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo)

1. L'iscrizione all'albo è riservata agli acconciatori che, oltre a essere in possesso dell'abilitazione professionale ai sensi del-

l'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174, hanno esercitato in modo continuativo, per un periodo di almeno di tre anni, la professione di acconciatore di 1° livello, come definita dal comma 2 del presente articolo, e sono in possesso di un titolo valido attestante l'esercizio dell'attività professionale.

2. Sono definiti acconciatori di 1° livello gli acconciatori in grado di eseguire prestazioni di tipo avanzato conformi e funzionali alle caratteristiche dell'aspetto, basate sui canoni della moda e del costume e rispondenti alle esigenze igieniche. In particolare, gli acconciatori di 1° livello sono in grado di eseguire permanenti sui capelli corti e lunghi utilizzando diversi sistemi, di applicare tinture nelle varie gamme di colore, di effettuare decolorazioni la cui miscela, da loro stessi preparata, deve corrispondere alle necessità occorrenti a quella determinata qualità fisica di capelli, di eseguire *meches*, pettinature di fantasia su capelli di diversa lunghezza, acconciature da modello, disegno, stampa e fotografia, ondulazioni a ferro e a *phon* su capelli lunghi e corti, lavatura della testa, trattamento igienizzato del cuoio capelluto, massaggio drenante e con mezzi meccanici della cute, nonché tutte le tecniche di taglio, di preparazione di *toupé* e di parrucche e loro applicazione previo adattamento del cuoio capelluto e pettinature sui manichini. Sono, altresì, definiti acconciatori di 1° livello gli acconciatori in grado di eseguire il taglio della barba intera con la sola forbice in tutte le forme e il taglio dei capelli in qualsiasi foggia, compreso il taglio scolpito a rasoio con acconciatura ad aria calda.

Art. 3.

(Corsi di aggiornamento)

1. Al fine di mantenere l'iscrizione all'albo, gli iscritti hanno l'obbligo di partecipare periodicamente a corsi di aggiornamento riconosciuti dagli organi pubblici competenti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 174.

2. La formazione di cui al comma 1 è svolta da soggetti accreditati presso le re-

gioni o in possesso di certificazione ai sensi delle norme ISO 9001/2000 e può essere svolta anche nelle modalità della formazione a distanza, a esclusione dei corsi sulle materie di cui al comma 4, lettera *c*).

3. I soggetti iscritti all'albo sono tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento di cui al presente articolo per un monte ore complessivo di 20 ore ogni due anni.

4. I corsi di aggiornamento di cui al presente articolo riguardano le seguenti materie:

a) la conoscenza della normativa vigente relativa al settore e all'utilizzo di prodotti cosmetici definiti ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, e di macchinari tecnici;

b) lo svolgimento di una formazione pratica per almeno il 50 per cento del monte ore complessivo previsto dal comma 3;

c) la presentazione e la spiegazione di tecniche innovative.

5. All'atto dell'iscrizione ai corsi di aggiornamento di cui al presente articolo, i soggetti partecipanti sono tenuti a presentare una documentazione attestante la loro qualifica di acconciatore e la loro iscrizione all'albo.

6. Al termine dei corsi di aggiornamento di cui al presente articolo, i soggetti responsabili degli stessi ai sensi del comma 2 rilasciano ai soggetti partecipanti un attestato di frequenza, con l'indicazione delle ore di partecipazione, anche da remoto, nonché degli argomenti e delle materie trattati.

7. La mancata frequenza dei corsi di aggiornamento di cui al presente articolo comporta la cancellazione dall'albo.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0125560